

TRIBUNALE CIVILE DI ASTI

Atto di citazione per usucapione

GRASSO EZIO MICHELE, nato a Canelli (AT) il 09/06/1974, residente in Cossano Belbo (CN), Loc. S. Bovo, Strada Piandini n. 23 (C.F. GRSZCH74H09B594Q) ed elettivamente domiciliato in Santo Stefano Belbo (CN), Corso Piave n. 74, presso lo studio e la persona dell'Avv. Laura Maria Cristina Capra del Foro di Asti (C.F.CPRLMR75H63L219D) che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale in calce al presente atto e che dichiara di voler ricevere le comunicazioni/notifiche di legge all'indirizzo di posta elettronica certificata capra.lauramariacristina@ordineavvocatiesti.eu

PREMESSO CHE

1. il sig. Ezio Michele Grasso, da più di venti anni, possiede *uti dominus* in modo pacifico ed ininterrotto, godendone i frutti, il cespite (bosco ceduo) sito in Cossano Belbo (CN), così contraddistinto al N.C.T. del Comune di Cossano Belbo (CN): *Foglio 6, Particella 94, Qualita' Classe Bosco ceduo 3, Superficie are 38 ca 79, Reddito dominicale € 2,40, Reddito Agrario € 1,00*, confinante con le proprietà fondiarie dell'attore; (docc. 1 e 2);
2. in particolare, tale bosco è stato pacificamente ed esclusivamente posseduto per oltre sessant'anni dal nonno del sig. Grasso e poi, sin dai primi mesi dell'anno 1999, dall'attore stesso, che lo ha sempre curato, ha tagliato e potato i rami, ha tagliato gli alberi, ha fatto la legna, senza mai



- chiedere alcuna autorizzazione a nessuno e senza mai incontrare resistenze ed opposizioni da parte di altri soggetti;
3. il cespite sopra individuato risulta catastalmente cointestato ai signori Borione Solutore e Fedele Angela Rosa fu Callisto Mar. Borione, che non si sono mai interessati del predetto bene e dei quali l'attore non ha mai avuto notizia (doc. 1);
 4. la visura catastale del predetto terreno, pur riportando i nomi dei cointestatari, non ha fornito alcun altro elemento identificativo a riguardo dei signori Borione e Fedele;
 5. dalle ricerche effettuate presso la Conservatoria dei registri immobiliari di Alba, risultano esservi soltanto due trascrizioni nei confronti dei signori Borione Solutore e Fedele Angela Rosa, fu Callisto, un atto a favore del 1913 ed uno contro del 1927 (docc. 4 e 5);
 6. dagli atti sopra indicati e' stato possibile individuare soltanto il Comune di nascita dei signori Borione e Fedele, coniugi, verosimilmente nati tra la fine del 1800 e gli inizi del 1900 ed emigrati a Marsiglia (Francia);
 7. dalle ricerche storiche effettuate presso gli archivi anagrafici e di stato civile del Comune di Vesime, luogo di nascita della signora Fedele Angela Rosa, non è stato possibile reperire informazioni utili alla individuazione dei successori legittimi della medesima ovvero i chiamati *ex lege* alla di loro eredità (doc. 6);
 8. dalle ricerche storiche effettuate presso gli archivi anagrafici e di stato civile del Comune di Torino, luogo di nascita del signor Borione Solutore, non è stato possibile reperire informazioni utili alla individuazione dei



successori legittimi del medesimo ovvero i chiamati *ex lege* alla di lui eredità (doc. 7);

Da quanto sopra esposto e premesso, risulta evidente che l'attore Ezio Michele Grasso ha sempre posseduto *uti dominus* il cespite (bosco ceduo) sopra descritto, confinante con le di lui proprietà e proprio per tale motivo curato e potato, senza mai incontrare opposizione alcuna da parte di chicchessia.

Consegue a quanto sopra che poiché il possesso da parte del sig. Ezio Michele Grasso dura ininterrottamente e pacificamente da oltre 20 anni, sono maturati tutti i presupposti previsti dall'art. 1158 C.C. e pertanto dovrà dichiararsi che l'esponente ha acquistato per usucapione il diritto di proprietà sul bene immobile (bosco ceduo) di cui al *Foglio 6, Particella 94, Qualita' Classe Bosco ceduo 3, Superficie are 38 ca 79, Reddito dominicale € 2,40, Reddito Agrario € 1,00* del N.C.T. del Comune di Cossano Belbo (CN).

I signori Borione Solutore e Fedele Angela Rosa, cointestatari catastali del cespite (bosco ceduo) per cui è causa, essendo presumibilmente nati tra la fine del XIX e gli inizi del XX secolo, sono verosimilmente deceduti e non è stato possibile identificare i loro eredi, in quanto tutte le ricerche effettuate presso i competenti Uffici Comunali dei luoghi di nascita (Torino e Vesime) e la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Alba al fine di individuare i successori legittimi dei medesimi ovvero i chiamati *ex lege* alla di loro eredità, non hanno dato esito positivo.

Per questi motivi deve ritenersi necessaria la notificazione del presente atto per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. – e a tal fine l'attore propone



istanza di autorizzazione come formulata in calce al presente atto - risultando la notificazione nei modi ordinari sommamente difficile, stante l'impossibilità di identificare i successori legittimi ovvero i chiamati *ex lege* alla eredità dei signori Borione Solutore e Fedele Angela Rosa, fu Callisto mar. Borione.

Tutto ciò premesso, Grasso Ezio Michele, *ut supra* rappresentato e difeso, riservandosi di ulteriormente dedurre e produrre anche in relazione alle eventuali difese avversarie e di fare quant'altro si appalesasse necessario nelle more della causa,

CITA

Tutti coloro che a qualunque titolo siano gli EREDI di BORIONE SOLUTORE nato a Torino e FEDELE ANGELA ROSA, fu Callisto Mar. Borione, nata a Vesime, tutti collettivamente ed impersonalmente, mediante notifica per pubblici proclami come da istanza in calce al presente atto, e li invita a comparire avanti il Tribunale di Asti, Via Govone n. 9, all'udienza che sarà tenuta dal Giudice designando ai sensi dell'art 168 bis c.p.c. il giorno **4 LUGLIO 2023** ore di rito, invitandoli a costituirsi in giudizio nel termine di venti giorni prima dell'udienza di cui sopra, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 166 c.p.c., con avvertimento che, in difetto, sarà dichiarata la loro contumacia ai sensi di legge e che in tal caso l'emananda sentenza sarà considerata come emessa in legittimo contraddittorio e che la costituzione oltre il termine predetto comporterà le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. ed in particolare la decadenza dal diritto di chiamare terzi in causa, di svolgere



domanda riconvenzionale e di eccepire la incompetenza del Giudice adito,
per ivi sentirsi accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

reiectionis adversis

Voglia l'Ill.mo Tribunale di Asti,

IN VIA ISTRUTTORIA

* ammettere la prova per testi e, occorrendo per interpello, sui capitoli dedotti in premessa da 1) a 8) da aversi per trascritti con la premessa "Vero che", indicando sin d'ora a testi informati:

- Nicolotti Fabrizio, residente in Cossano Belbo;
- Mirano Flavio, residente in Cossano Belbo;

salvo altri da indicarsi nei termini e nei modi di cui all'art.183 c.p.c.;

* ammettere i seguenti documenti:

- 1) visura catastale storica del cespite oggetto di causa;
- 2) estratto di mappa relativo al cespite oggetto di causa;
- 3) n. 3 fotogrammi relativi al cespite oggetto di causa;
- 4) nota di trascrizione Conservatoria dei registri immobiliari di Alba del 1913;
- 5) nota di trascrizione Conservatoria dei registri immobiliari di Alba del 1927;
- 6) richiesta Avv. Capra e comunicazione del Comune di Vesime del 27/04/22;
- 7) richiesta Avv. Capra e successiva comunicazione della Citta' di Torino del 07/11/22;

NEL MERITO



- Accertare e dichiarare che l'attore Ezio Michele Grasso, nato a Canelli (AT) il 09/06/1974, residente in Cossano Belbo (CN), Loc. S. Bovo, Strada Piandini n. 23 (C.F. GRSZCH74H09B594Q) ha acquistato per usucapione ex art. 1158 C.C., in virtù del possesso continuato, manifesto, pacifico ed esclusivo, la proprietà del bene immobile (bosco ceduo) così contraddistinto al N.C.T. del Comune di Cossano Belbo: *Foglio 6, Particella 94, Qualità Classe Bosco ceduo 3, Superficie are 38 ca 79, Reddito dominicale € 2,40, Reddito Agrario € 1,00,*
- Mandare alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Alba di provvedere alle trascrizioni di legge, con esonero del Conservatore da ogni responsabilità al riguardo.

Con vittoria di spese ed onorari tutti del presente giudizio.

Ai sensi del 2° comma dell'art.14 DPR 30.5.2002 n.115 si dichiara che il valore della controversia, calcolato ai sensi dell'art. 15 c.p.c., è di € 480,00 e verrà versato contributo unificato di € 43,00.

Santo Stefano Belbo - Asti, lì 29 dicembre 2022

(Avv. Laura Maria Cristina Capra)



**RICORSO PER LA AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER
PUBBLICI PROCLAMI (ART. 150 C.P.C.)**

All'Ill.mo Sig. Presidente del Tribunale di Asti

GRASSO EZIO MICHELE, nato a Canelli (AT) il 09/06/1974, residente in Cossano Belbo (CN), Loc. S. Bovo, Strada Piandini n. 23 (C.F. GRSZCH74H09B594Q) ed elettivamente domiciliato in Santo Stefano Belbo (CN), Corso Piave n. 74, presso lo studio e la persona dell'Avv. Laura Maria Cristina Capra del Foro di Asti (C.F.CPRLMR75H63L219D) che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale in calce all'atto di citazione sopra riportato e che dichiara di voler ricevere le comunicazioni/notifiche di legge all'indirizzo di posta elettronica certificata capra.lauramariacristina@ordineavvocatiesti.eu

PREMESSO

- che il sig. Ezio Michele Grasso intende promuovere azione giudiziaria avanti il Tribunale di Asti al fine di ottenere accertato e dichiarato che l'attore ha acquistato per usucapione la proprietà del terreno (bosco ceduo) sito in Cossano Belbo (CN) contraddistinto al N.C.T. del Comune di Cossano Belbo: *Foglio 6, Particella 94, Qualita' Classe Bosco ceduo 3, Superficie are 38 ca 79, Reddito dominicale € 2,40, Reddito Agrario € 1,00*, e formalmente cointestato ai signori Borione Solutore a Torino e Fedele Angela Rosa fu Callisto, mar. Borione;
- che i signori Borione Solutore e Fedele Angela Rosa, essendo presumibilmente nati tra la fine del 1800 e gli inizi del 1900, sono verosimilmente deceduti;



- che i convenuti da citare nella causa che si intende instaurare con il su esteso atto sono sconosciuti;
 - che, come dedotto nel su esteso atto e documentato (cfr. docc. da 4 a 7), per individuare i destinatari sono state espletate ricerche anagrafiche presso gli Uffici Comunali dei Comuni di nascita (Torino e Vesime) dei signori Borione e Fedele e ricerche di trascrizioni presso la Conservatoria dei registri Immobiliari di Alba, ma non è stato possibile reperire informazioni utili ai fini della individuazione dei loro eredi;
 - che, pertanto, il numero delle persone a cui notificare il provvedimento è imprecisato e la loro identificazione è risultata impossibile;
 - che la notificazione nei modi ordinari sarebbe sommamente difficile per la indeterminatezza dei destinatari, stante l'impossibilità di identificare i successori legittimi ovvero i chiamati *ex lege* alla eredità dei signori Borione Solutore e Fedele Angela Rosa;
 - che quindi la notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. si rende opportuna e necessaria;
 - che inoltre, ai sensi dell'art. 5 comma 1 bis del D. Lgs n. 28/10 la domanda di usucapione è improcedibile per il caso di mancato esperimento di un tentativo di mediazione presso un organismo abilitato;
- Tutto ciò premesso, il sottoscritto difensore, rispettosamente

CHIEDE

Che la S.V. Ill.ma Voglia autorizzare la notifica per pubblici proclami ai sensi dell'art. 150 c.p.c. del su esteso atto di citazione e dell'invito alla mediazione obbligatoria, che verrà presentato avanti un organismo abilitato, nei confronti di Tutti coloro che a qualunque titolo siano gli **EREDI di BORIONE SOLUTORE nato a Torino e FEDELE ANGELA ROSA, fu Callisto Mar. Borione, nata a Vesime, tutti**



collettivamente ed impersonalmente, indicando i modi che riterrà più opportuni per portare gli atti a conoscenza degli interessati mediante la apposizione del relativo decreto in calce all'originale dell'atto che si produce.

Si allega documentazione come da produzioni di cui all'atto di citazione sopra riportato.

Ai sensi del 2° comma dell'art.14 DPR 30.5.2002 n.115 si dichiara che verrà versato contributo unificato di € 98,00.

Santo Stefano Belbo - Asti, lì 29 dicembre 2022

(Avv. Laura M. C. Capra)



collettivamente ed impersonalmente, indicando i modi che riterrà più opportuni per portare gli atti a conoscenza degli interessati mediante la apposizione del relativo decreto in calce all'originale dell'atto che si produce.

Si allega documentazione come da produzioni di cui all'atto di citazione sopra riportato.

Ai sensi del 2° comma dell'art.14 DPR 30.5.2002 n.115 si dichiara che verrà versato contributo unificato di € 98,00.

Santo Stefano Belbo - Asti, lì 29 dicembre 2022

(Avv. Laura M. C. Capra)

M. 4305/2022

TRIBUNALE DI ASTI
Cmvoe il paese usante alle date
del 18.1.23 h 11.00.



11 2023





TRIBUNALE ORDINARIO di ASTI
Sezione CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA

n. r.g. 4305/2022

Oggi, alle h 11.00, innanzi al Giudice dott. Pasquale Perfetti sono presenti:
il ricorrente avv. Capra; che richiama la sua istanza;
il GR alla luce delle circostanze di fatto esposte in ricorso,
autorizza la notifica per pubblici proclami nelle forme seguenti:
Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica;
Inserimento della notifica sul sito internet del tribunale;
Pubblicità sul giornale Gazzetta d'Alba.
Procedimento definito.
Asti, 18.1.2023

Il gr



CONSIGLIO DELL'ORDINE AVVOCATI DI ASTI
ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE DI ASTI
Palazzo di Giustizia- Via Govone, 9 -14100 ASTI
Tel. 0141 593204 - fax 0141 558058
P.IVA: 01511780056

E mail: segreteria.mediazione@ordineavvocatiasti.it - PEC : mediazione@ordineavvocatiasti.eu

PROCEDURA DI MEDIAZIONE N. 36/2023

DOMANDA DI MEDIAZIONE
IN MATERIA DI DIRITTI REALI
VALORE € 480,00

Organismo di Mediazione Forense di Asti
Anno/N. Prot. : 2023/ 36
Data prot. : 07/02/2023
DOCUMENTO IN USCITA
Cod. classif. : 01



L'incontro di mediazione

In data 07/02/2023 la parte istante Sig. **EZIO MICHELE GRASSO**, nato il 09/06/1974 a CANELLI (AT), cod.fisc. GRSZCH74H09B594Q, con domicilio in COSSANO BELBO (CN) - 12054 - LOCALITA' SAN BOVO STRADA PIANDINI 23, assistito dall'Avv. LAURA MARIA CRISTINA CAPRA con studio in SANTO STEFANO BELBO (CN) - 12058 - Corso Piave, 74, ha presentato a questo Organismo la richiesta di avviare la procedura di mediazione in merito alla controversia insorta con il Sig. **SOLUTORE BORIONE** e con la Sig.ra **FEDELE ANGELA ROSA**.

Mediatore è stato nominato l'Avv. **FERRO ANTONELLA**, con studio in ASTI (AT), Via Antica Zecca, nr. 4 e l'incontro preliminare di mediazione è stato fissato per la data del

15 marzo 2023 alle ore 09:30

**presso la sede dell'Organismo di Mediazione Forense di Asti, in
Asti - Via Govone, 9 presso Ordine degli Avvocati di Asti - 1° piano.**

Il Sig. **SOLUTORE BORIONE** e la Sig.ra **FEDELE ANGELA ROSA**, sono invitati a dare risposta entro il termine di otto (8) giorni prima dell'incontro di cui sopra - La procedura di adesione è pubblicata sul Sito dell'Ordine Degli Avvocati di Asti nell'area Mediazione -

Se, al contrario, venisse comunicato il rifiuto ovvero non pervenisse alcuna comunicazione entro il termine di otto (8) giorni prima dell'incontro, il Mediatore chiuderà il procedimento ed il relativo verbale rimarrà a disposizione delle parti presso la Segreteria.

Le indennità spettanti all'Organismo di Mediazione a carico delle parti

-La parte che accede alla mediazione deve versare contestualmente alla presentazione della domanda la somma di **€ 48,80 (40,00 + IVA 22%)** per spese di avvio, al momento del deposito della domanda di mediazione;

-La parte chiamata alla mediazione deve versare la somma di **€ 48,80 (40,00 + IVA 22%)** per spese di avvio, al momento della sua adesione al procedimento;

-Le spese di mediazione, pari, nel caso di specie, ad **€ 52,86 (43,34 + IVA 22%)**, per ciascuna parte, dovranno essere versate per l'intero - **Nel caso di mancato accordo all'esito del**

primo incontro nessun compenso è dovuto per l'Organismo di Mediazione - pena la sospensione del procedimento con provvedimento del Mediatore -

- La parte che accede alla mediazione con il beneficio del Gratuito Patrocinio non dovrà versare le somme suesposte-

Tutti i versamenti sopra indicati dovranno essere effettuati mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato all'Organismo di Mediazione Forense di Asti - presso Cassa di Risparmio di Asti (coordinate bancarie: IT 44 U 06085 10300 00000033852 - Causale: "procedura di mediazione N." e nome delle parti).

La normativa (stralcio)

- I titolari del diritto oggetto della vertenza devono partecipare a tutto il procedimento di mediazione con l'assistenza di avvocato, o di praticante abilitato al patrocinio (nei limiti della competenza per materia e valore di legge);

- Tutti gli atti, documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi natura;

- Il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di € 50.000,00 ed in caso di valore superiore l'imposta è dovuta solo per la parte eccedente.

- Il mediatore rilascia copia del verbale di mancato accordo, completo dei motivi di mancato accordo, che consentirà alle parti di procedere giudizialmente;

- Tutta la documentazione relativa al presente procedimento è a disposizione, per l'esercizio del diritto di accesso ai sensi della vigente normativa, presso la Segreteria dell'Organismo.

* * * * *

Il presente verbale, a cura della parte instante, verrà immediatamente trasmesso via fax, ovvero via e-mail, ovvero a mezzo di plico raccomandato, ovvero notificato a mezzo Ufficiale Giudiziario, alla parte chiamata alla mediazione, alla copia del regolamento di mediazione completo del tariffario allegato sub B al regolamento stesso, ed a copia della domanda di mediazione depositata, corredata da copia della documentazione allegata alla domanda stessa.

Il Segretario Generale ,

